



## **Decreto Dirigenziale n. 7 del 04/02/2022**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 19 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura

Oggetto dell'Atto:

REVOCA ORDINANZE PROVINCIA DI AVELLINO N. 40434 DEL 17.06.2011 E N. 34583  
DEL 24.05.2011 DI DIVIETO DI PESCA NELLE ACQUE DEI FIUMI SABATO E CALORE  
IRPINO.

## LA DIRIGENTE

## PREMESSO che:

- nelle acque dei fiumi Sabato e Calore Irpino che attraversano la provincia di Avellino è stata sempre praticata la pesca sportiva, sia a scopo ricreativo che agonistico;
- le analisi eseguite da ARPAC nel corso del 2010 su campioni di acqua superficiale a specifica destinazione per uso irriguo dei fiumi Sabato e Calore Irpino avevano evidenziato la presenza di salmonella ed escherichia coli e che a seguito di tale ritrovamento la Provincia di Avellino con ordinanza n. 40434 del 17/06/2011 e con ordinanza n. 34583 del 24/05/2011 del Servizio Caccia e Pesca ha disposto *“il divieto assoluto di pesca nelle acque del fiume SABATO e CALORE IRPINO - tratto Irpino - dalle sorgenti sino al confine provinciale con Benevento e sino al ripristino dei valori ottimali dei parametri microbiologici a seguito delle analisi che verranno ripetute su campioni delle acque medesime”*;

## TENUTO CONTO che:

- In riferimento alle predette ordinanze di divieto di pesca nei fiumi Sabato e Calore Irpino, questa UOD ha chiesto, al Dipartimento Ispezione degli Alimenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, un parere tecnico-scientifico in ordine alla possibilità di praticare l'attività alieutica in bacini potenzialmente contaminati da salmonella spp., come nel suddetto caso, indicando eventuali prescrizioni tecniche finalizzate a ridurre al minimo il rischio sanitario connesso alla pratica della medesima attività;
- L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, con nota n° 98 del 05/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente il 07/01/2021 con n° 6204, allegata alla presente, ha dichiarato testualmente, *“...che non si ravvisano situazioni di rischio tali da giustificare il perdurare del divieto di esercizio della pesca sportiva nei bacini dei fiumi Sabato e Calore Irpino....”*;
- Le succitate ordinanze di divieto furono adottate a seguito dei riscontri analitici dei campionamenti effettuati dall'ARPAC nel 2010, i quali rilevarono nelle acque dei fiumi Sabato e Calore Irpino la presenza di Salmonella spp., evidenziando il mero superamento dei limiti fissati dal DM 185/2003 *“Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”*, cioè *“...le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche...omissis...”* ovvero le norme prescrittive legate al riutilizzo dell'acqua reflua in uscita dai depuratori (e non fluviale) per fini irrigui, senza fornire, peraltro, alcuna prescrizione o divieto in ordine alla possibilità di esercitare la pesca;
- con nota prot. n. 2021.0011359 dell'11.01.2021 questa UOD ha comunicato agli enti interessati l'intenzione di procedere alla revoca del già menzionato divieto di pesca sui tratti dei fiumi Sabato e Calore Irpino e al conseguente ripristino delle attività di pesca sportiva, chiedendo contestualmente di comunicare eventuali motivazioni ostative al riguardo;
- Con Pec del 3 febbraio 2021 l'Associazione SOS Natura manifestava la propria contrarietà alla revoca del divieto di pesca facendo presente che, a seguito dei campionamenti delle acque sul fiume Calore Irpino effettuati dall'ARPAC in comune di Montella, la provincia di Avellino aveva comunicato in data 24/11/2020 la presenza di un *“significativo carico inquinante di natura organica e fecale”*, mentre in data 16/05/2019 aveva comunicato che le analisi eseguite dall'

ARPAC sulle acque del fiume Sabato mostravano *“un preoccupante superamento dei valori di concentrazione di Mercurio”*, condizione che rendeva tali acque non utilizzabili per fini irrigui e zootecnici, ma non per la pesca;

- Con nota prot. N. 2016 dell'11.02.2021 il Dipartimento di Prevenzione della Regione Campania – U.O.C. “Area C”: Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, facendo riferimento al Regolamento (CE) n. 178/2002 ed in particolare all'art. 6 “Analisi del Rischio” e all'art. 7 “Principio di precauzione”, pur trovando essi applicazione solo *“...in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati...”* quindi trattandosi di disposizioni che non possono intendersi applicabili al caso di specie, poiché i fiumi Sabato e Calore Irpino non possono essere assimilati ad impianti di produzione di fauna ittica, suggeriva di procedere alla revoca del divieto di pesca sui tratti in questione a seguito di valutazione della letteratura scientifica in materia, avanzando, altresì, una programmazione dettagliata su tutti i segmenti fluviali interessati di esami microbiologici specifici per le salmonelle patogene e di altri microrganismi derivanti da fonti zootecniche e antropiche che sono responsabili di tossinfezioni alimentari;
- I Comuni di Cassano Irpino, Castelfranci, Mirabella Eclano e Montemarano, con note formali del febbraio 2021, sollecitavano la revoca delle ordinanze di divieto di pesca, al fine di favorire le attività alieutiche e ricreative, che possono essere volano di ripresa economica del territorio e incentivo per le attività ricettive e ristorative del territorio, fin troppo provate dalle conseguenze del periodo di emergenza epidemiologica dovuta al Covid 19;

#### CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 0204442 del 15/04/2021 la scrivente UOD richiedeva ad ARPAC di eseguire, con la massima consentita urgenza, le attività di campionamento necessarie, evidenziando, in termini quantitativi e qualitativi, le eventuali fonti e fattori di inquinamento che potrebbero essere significative per definire il rischio sanitario per la pubblica incolumità. Contestualmente la scrivente UOD richiedeva all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di utilizzare alcune aliquote dei campioni prelevati da ARPAC per effettuare idonei approfondimenti analitici, finalizzati ad evidenziare l'eventuale presenza nelle suddette acque di salmonelle o altri microrganismi patogeni per l'uomo;
- con Decreto Dirigenziale n° 63 del 15/04/2021, la scrivente UOD disponeva la revoca parziale delle Ordinanze della Provincia di Avellino di divieto di pesca nelle acque dei fiumi Calore Irpino e Sabato N. 34583 del 24.05.2011 e N. 40434 del 17.06.2011, consentendo lo svolgimento delle sole manifestazioni di pesca sportiva autorizzate che prevedono l'immissione di salmonidi provenienti da piscicoltura autorizzate e accompagnati da idonea certificazione sanitaria;
- In data 07/07/2021 l'ARPAC di Avellino trasmetteva a mezzo PEC gli esiti analitici dei campioni prelevati in data 11/05/2021 nei fiumi Sabato e Calore Irpino. In totale sono state monitorate n° 2 stazioni sul fiume Sabato (S1 in loc. San Michele sul Serino, S2 in loc. Cesinali) e n° 3 stazioni sul fiume Calore Irpino (C1 in loc. Montella, C2 in loc. Castelfranci, C3 in loc. Taurasi) rilevando per il fiume Sabato una presenza significativa di escherichia coli (38730 MPN/100mL) nella sola stazione S2, mentre per il Calore Irpino una presenza significativa di escherichia coli (5300 MPN/100mL) nella sola stazione C2, **senza rilevare superamenti dei parametri chimico-fisici**

**in nessuna stazione di campionamento** (ai sensi della Tab. 1/B – sez. B, All.2, D. Lgs. 152/06: Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi);

- A seguito dei dettagliati e aggiornati esiti analitici chimico-fisico-biologici delle acque superficiali dei fiumi Sabato e Calore Irpino eseguiti dall'ARPAC, la scrivente UOD con nota prot. 8557 del 24/08/2021, in considerazione anche delle analisi microbiologiche eseguite separatamente dall'IZSM, richiedeva a quest'ultimo un nuovo parere tecnico-scientifico in ordine alla possibilità di praticare l'attività alieutica nei su menzionati fiumi, ottenendo come risposta (nota prot. N. 8748 del 01/09/2021) la conferma della precedente nota n°98 del 05/01/2021, in quanto *“il rischio d'infezione da Salmonella connesso alla pratica della pesca sportiva risulta molto basso”*. L'IZSM rilevava nei campioni prelevati dall'ARPAC (stazioni C2 e C3 tra le località di Castelfranci e Taurasi per il Calore Irpino e stazione S2 di Cesinali per il Sabato) la presenza di tre ceppi di Salmonella enterica raccomandando di mantenere il divieto di raccolta e consumo di crostacei e molluschi **consentendo l'attività alieutica**. Sempre l'IZSM raccomandava di incoraggiare la pratica del catch&release per le specie ittiche e di informare i pescatori circa l'obbligo di consumare il pesce dopo averlo sottoposto a temperature superiori a 75°C, nonché di divulgare le buone prassi di manipolazione dei pesci sia dopo la cattura, sia durante la conservazione e successiva cottura, per evitare contaminazioni crociate con altri alimenti (**a tal fine si fa riferimento a quanto pubblicato dall'Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Alimentare dell'IZSM**);

PRESO ATTO che:

- in data 24/11/2021, con nota prot. n. 0584734, è stata comunicata, allegando il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno prot. N. 98 del 05/01/2021, il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno prot. N. 8748 del 01/09/2021 e i Rdp delle analisi eseguite dall'ARPAC nel mese di maggio 2021, ai sindaci dei comuni di Montella, Montemarano, Castelfranci sul Calore, Luogosano, Venticano, Torre Le Nocelle, Nusco, Taurasi, Mirabella Eclano, Montemiletto, Atripalda, Santo Stefano del Sole, San Michele a Serino, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, all'associazione SOS Natura e alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale, la volontà di rimuovere il divieto con il conseguente ripristino delle attività di pesca sportiva nelle acque dei fiumi Sabato e Calore Irpino, chiedendo di manifestare eventuali motivi ostativi entro il termine di 30 giorni;

PRESO ATTO che nei 30 giorni successivi è pervenuta solo una comunicazione, in merito, da parte di APS SOS NATURA alla quale si è dato riscontro con nota n.57175 del 02.02.2022;

RILEVATO che sono venute meno le preminenti ragioni di interesse pubblico a tutela della salute che avevano determinato l'inibizione dell'utilizzo delle acque dei fiumi Sabato e Calore Irpino per finalità di pesca sportiva e che necessita assicurare il giusto contemperamento dei differenti interessi, pubblici e privati, di cui sono portatori le diverse categorie coinvolte;

CONSIDERATO che il ripristino dell'attività di pesca va valutato attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (naturalistici, di tutela della salute, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati (promozione della pesca quale attività economica e ricreativa),

che, ove correttamente perseguito, rappresenta espressione concreta del canone di imparzialità e buon andamento cui deve conformarsi l'attività amministrativa;

CONSIDERATA, pertanto, l'esistenza di ragioni di interesse pubblico, anche finalizzate allo sviluppo dell'economia locale, per il ripristino delle attività di pesca sportiva nelle acque dei fiumi Sabato e Calore Irpino;

RITENUTO di potere procedere alla revoca delle ordinanze del divieto di pesca della Provincia di Avellino n. 40434 del 17/06/2011 e n. 34583 del 24/05/2011 ripristinando di conseguenza le attività di pesca sportiva nelle acque dei fiumi Sabato e Calore Irpino, che attraversano il territorio della provincia di Avellino;

VISTO l'art. 3 della L.R. 9 novembre 2015, n. 14, che ha disposto la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni di agricoltura, caccia e pesca in precedenza esercitate dalle Province;

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di revocare le ordinanze del divieto di pesca della Provincia di Avellino n. 40434 del 17/06/2011 e n. 34583 del 24/05/2011, tenuto conto che le competenze in materia di pesca sono state trasferite dalle Province alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
2. di ripristinare, di conseguenza, la fruibilità dei fiumi Sabato e Calore Irpino ai fini della pesca sportiva;
3. di inviare il presente provvedimento a:
  - Dipartimento di prevenzione ASL Avellino Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
  - Sindaci dei Comuni di San Michele di Serino, Cesinali, Nusco, Mirabella Eclano, Castelfranci, Cassano Irpino, Montemarano, Taurasi, Santo Stefano del Sole;
  - IZSM;
  - ARPAC;
  - Unità operativa dirigenziale Prevenzione e sanità pubblica veterinaria della Regione Campania;
  - ARPAC Dipartimento di Avellino;
4. di inviare telematicamente il presente decreto al BURC trattandosi di un atto di cui è disposta la pubblicità in base all'ordinamento vigente;
5. di inviare alla UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
6. di inviare alla UOD 500724 STP di Avellino,
7. di assolvere agli obblighi di pubblicazione in “Casa di vetro” ai sensi della LR n. 23 del 28/07/2017;
8. di inviare all'Assessore al ramo.

La dirigente  
Dott.ssa Brunella Mercadante